

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3312/89 DEL CONSIGLIO**  
**del 30 ottobre 1989**  
**relativo al regime dell'ammissione temporanea dei contenitori**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2096/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei contenitori<sup>(1)</sup> è stato annullato con sentenza della Corte di giustizia del 2 febbraio 1989 nella causa 275/87<sup>(2)</sup>; che gli effetti di tale regolamento sono stati mantenuti in vigore dalla Corte fino a quando non entreranno in vigore i provvedimenti che il Consiglio è tenuto ad adottare per garantire l'esecuzione della sentenza;

considerando che occorre che la normativa comunitaria contempli l'ammissione temporanea dei contenitori che non soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato; che gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione doganale relativa ai contenitori sottoscritta a Ginevra il 18 maggio 1956 o della convenzione doganale relativa ai contenitori sottoscritta a Ginevra il 2 dicembre 1972; che queste convenzioni hanno incidenza sulla normativa doganale comune; che è necessario stabilire disposizioni comunitarie, tenuto conto delle esigenze specifiche dell'unione doganale; che queste disposizioni costituiscono uno strumento essenziale della politica commerciale della Comunità;

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta l'adozione delle relative modalità di applicazione; che è opportuno instaurare in tale settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato dei regimi doganali economici, istituito dal regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo<sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regime dell'ammissione temporanea permette, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, l'utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esenzione totale dai dazi all'importazione senza divieti o restrizioni all'importazione, di contenitori che non rispondono alle condizioni previste agli articoli 9 e 10 del trattato, carichi

o meno di merci, destinati ad essere riesportati al di fuori di tale territorio.

*Articolo 2*

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- a) « contenitore », un dispositivo per il trasporto (telaio, cisterna amovibile, carrozzeria amovibile o altro dispositivo analogo):
- che costituisce uno scompartimento, totalmente o parzialmente chiuso, destinato a contenere delle merci;
  - che ha carattere permanente ed è pertanto abbastanza resistente da poter essere usato ripetutamente;
  - che è specialmente concepito per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura del carico, mediante uno o più modi di trasporto;
  - che è concepito in modo da poter essere facilmente manipolato, specialmente durante il suo trasbordo da un modo di trasporto ad un altro;
  - che è concepito in modo da essere facilmente riempito e vuotato e che ha un volume interno di almeno un metro cubo.

Le piattaforme caricabili (« flat ») sono assimilate ai contenitori.

Tuttavia si possono autorizzare deroghe secondo la procedura di cui all'articolo 15. La definizione dei contenitori può essere completata secondo la stessa procedura per adeguarla all'evoluzione tecnica.

Il termine « contenitore » comprende gli accessori e le attrezzature del contenitore in base alla sua categoria, a condizione che siano trasportati con il contenitore. Il termine « contenitore » non comprende i veicoli, gli accessori o i pezzi staccati dei veicoli, né gli imballaggi;

- b) « dazi all'importazione », i dazi definiti all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3599/82<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1620/85<sup>(5)</sup>;
- c) « autorità doganale », qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se non fa parte dell'amministrazione delle dogane;
- d) « traffico interno », il trasporto delle merci caricate all'interno del territorio doganale della Comunità per essere scaricate all'interno di tale territorio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. C 66 del 16. 3. 1989, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.